

*Nuova stretta dello Sviluppo economico. Chi cessa l'attività deve subito dirlo al comune*

# L'agricoltore vende solo in house

## No allo spaccio diretto su terreni privati o aziende di altri

DI CINZIA DE STEFANIS

**E** esclusa la vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo su «altre aree private» di cui lo stesso abbia la disponibilità. Il divieto di vendita su aree private comprende tutte quelle aree private esterne alla propria azienda agricola e pertanto anche quelle all'interno di altre aziende agricole. Il soggetto che intende cessare l'attività commerciale deve darne comunicazione al comune competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione. Qualora ciò non avvenga, si ritengono applicabili le sanzioni amministrative previste dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998. È possibile la cessione di un ramo d'azienda da parte di alcuni commercianti titolari di autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nello specifico nell'ambito del mercato settimanale. Sono queste alcune delle novità contenute

Le pronunce del Mise	
Risoluzione Mise 3 aprile 2015 n. 47941	È esclusa la vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo su «altre aree private di cui lo stesso abbia la disponibilità»
Risoluzione Mise 3 marzo 2015 n. 28904	Il soggetto che intende cessare l'attività commerciale deve darne comunicazione al comune competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione
Risoluzione 27 febbraio 2015 n. 27471	È possibile la cessione di un ramo d'azienda da parte di alcuni commercianti titolari di autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nello specifico nell'ambito del mercato settimanale

negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico (mise) guidato da **Federica Guidi**, in materia di liberalizzazioni e somministrazione di alimenti e bevande. Ma andiamo con ordine.

**ATTIVITÀ DI CESSIONE MATERIALE SPORTIVO DA PARTE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.** Una associazione sportiva dilettantistica, che svolge attività istituzionale nei confronti dei propri associati, e che intende svolgere anche l'attività di cessione di materiale sportivo, accessoria

a quella istituzionale, è tenuta a presentare la segnalazione certificata di Inizio di attività tramite il Suap per l'esercizio di vicinato. L'associazione, inoltre, esercitando un'attività economica, anche se solo in via accessoria e sussidiaria, deve iscriversi al **Rea** nell'ambito della provincia nella quale esercita l'attività. Infine, si precisa che l'esercizio di tale ulteriore attività di vendita, in quanto non prevalente e strumentale all'attività istituzionale, non comporta, modifiche dell'atto costituti-

vo. La risoluzione **MiSe** del febbraio 2015 n. 22710 reca chiarimenti sulla possibilità, previa presentazione di Scia, per una associazione sportiva dilettantistica, che svolge attività istituzionale nei confronti dei propri associati, di svolgere anche l'attività di cessione di materiale sportivo.

**ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE PREZZI SUL PUNTO VENDITA.** Un'attività di supermercato è qualificata dalla giurisprudenza come luogo aperto al pubblico, ovvero come quel luogo cui chiunque può acce-

dere a determinate condizioni (stabilite dalla legge). Pertanto lo svolgimento, da parte di soggetti privati, dell'attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita della distribuzione organizzata possa essere considerato legittimo, ovvero se esista una normativa che vieti tale tipo di rilevazione ed in particolare se il direttore di un punto vendita possa impedire l'effettuazione di tale rilevazione. Queste le indicazioni contenute nella risoluzione n. 30776 del 5 marzo del ministero dello sviluppo economico.

### Nuovi hotel per 30 mln

*Un contratto di Sviluppo darà il via al piano Polycastrum per la realizzazione di due complessi alberghieri, nei comuni di Maratea (Pz) e San Nicola Arcella (Cs). Investimenti per 30,1 milioni di euro.*